

ASS. NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Finalità generali e scopi

L'Associazione **Nel sorriso di Valeria Onlus**, come previsto nello statuto, al fine di favorire il proseguimento e il completamento della formazione scolastica di giovani studenti più meritevoli ed in stato di bisogno, **istituisce borse di studio** nei Comuni di **San Miniato e di Sonnino** che saranno ripartite tra i due comuni in parti uguali e saranno tra loro indipendenti. In caso di mancata assegnazione di borse di studio in un comune, le stesse potranno essere usufruite da altrettanti studenti dell'altro comune purché in regola con i requisiti richiesti.

ARTICOLO 1

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti, provenienti dalle scuole medie inferiori dei comuni di San Miniato e di Sonnino, che si iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Punteggio complessivo in base a merito e reddito familiare, di cui alle tabelle degli artt. 4 e 5 del presente regolamento, non inferiore a 8**
- **Voto in condotta non inferiore a 8.**
- **Costituiscono titolo di precedenza, a parità di punteggio, secondo l'ordine seguente: 1)- invalidità permanente certificata dell'alunno; 2)- condizione di orfano; 3)- invalidità permanente certificata di un genitore o fratello/sorella convivente; 4)- mancanza di un genitore; 5)- età prevista per l'anno scolastico di frequenza e comunque non aver ripetuto anni nel corso di studio; 6)- non presenza di lavoratori autonomi nel nucleo familiare; 7)- voto in condotta superiore a 8; 8)- lode in aggiunta alla media del 10; 9)- superiore frazione di media dei voti finali .**

Tali borse di studio potranno essere confermate agli stessi assegnatari, con percorso regolare di studi, per il passaggio al terzo anno della scuola media superiore e infine per l'iscrizione ad un corso di Laurea.

ARTICOLO 2

L'Associazione, ogni anno, provvede all'emanazione del Bando fissando il numero e l'entità delle borse di studio che verrà opportunamente pubblicizzato nelle sedi comunali e nelle scuole interessate. Il Bando annuale può prevedere modifiche alle tabelle degli artt. 4 e 5.

Le domande, in carta libera, secondo il modello stabilito e con la certificazione richiesta, dovranno essere presentate, da un genitore/rappresentante o dallo stesso studente se maggiorenne, entro il 31 Luglio; per l'iscrizione all'università entro il 30 Settembre.

ARTICOLO 3

L'assegnazione delle borse di studio verrà effettuata dalle Commissioni, una per San Miniato e una per Sonnino, nominate dal Presidente e composte ognuna da tre membri. Le Commissioni, dopo debita istruttoria, approveranno la graduatoria definitiva per ciascun comune entro il 30 Ottobre. L'erogazione avverrà entro il 31 Dicembre, previa presentazione attestato di frequenza scolastica.

ARTICOLO 4

Assegnazione dei punteggi in relazione al merito scolastico del partecipante al concorso:

- **media inferiore al 7 (o 70/100) ma non al del 6 (o 60/100) punti 0**
- media del 7 (o 70/100) punti 5
- media dell' 8 (o 80/100) punti 7
- media del 9 (o 90/100) punti 10
- media del 10 (o 100/100) punti 13

Per l'attribuzione di detti punteggi il partecipante dovrà produrre certificazione, rilasciata dalla scuola frequentata, attestante la media voti conseguita nonché il voto finale in condotta.

ARTICOLO 5

Assegnazione dei punteggi relativamente al **reddito del nucleo familiare attestato con ISEE:**

- fino ad € 7.500,00 punti 6
- fino ad €15.000,00 punti 3
- **superiore a 15.000,00 punti 0**

L'anno di riferimento deve essere l'ultimo utile e certificabile dagli enti preposti al rilascio dell'Attestazione ISEE relativa al Bando per l'assegnazione della borsa di studio.

ARTICOLO 6

Per l'invalidità permanente occorre allegare il certificato della Commissione Medica competente. Qualora gli assegnatari fossero appartenenti allo stesso nucleo familiare, la borsa di studio verrà assegnata ad un solo componente.

ARTICOLO 7

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente a carico del richiedente che ha sottoscritto la domanda di concessione della borsa di studio e, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).